

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, SPAGNOLLI e MAZZOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1969

Istituzioni di corsi di diploma ordinati a scuole per la formazione e qualificazione di assistenti educatori di comunità educative speciali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge intende realizzare un valido strumento atto a costituire i quadri di una professione che, nel far fronte ad un problema vecchio, peraltro diventato assai grave — quello del recupero sociale della gioventù in stato di abbandono o in condizioni di particolari difficoltà e sofferenza e quindi di disadattamento sociale — si annuncia come nuova per quanto concerne i criteri, i contenuti e la metodologia professionale, in relazione alla carente situazione in cui versano i destinatari dell'azione pedagogica di recupero da parte della categoria degli assistenti-educatori.

Sarebbe relativamente semplice richiedere l'istituzione di scuole per la formazione di assistenti-educatori, sollecitando all'uopo enti che siano direttamente interessati alla assistenza educativa dei soggetti in età evolutive in stato di abbandono, di pericolo o di effettivo disadattamento. In tal caso si tratterebbe di aggiungere altri organismi analoghi ad esperienze già esistenti attualmente.

Così facendo, si creerebbero delle strutture nuove e certamente necessarie dal

punto di vista quantitativo. Si consideri ad esempio che in Francia vi sono ben 26 scuole per educatori e tutte legate fra loro in una Commissione facente capo all'Associazione nazionale degli educatori francesi, ma si amplierebbero le difficoltà della professione di essere valorizzata sul piano sociale e giuridico in funzione ad un *curriculum* formativo la cui validità sia pubblicamente riconosciuta e sanata.

Di qui l'esigenza di inserire l'istituzione di tali scuole a livello di studi universitari, sì che, in fatto di formazione di menti e di quadri, si persegue, fra l'altro, un piano unitario che tenga conto della visione generale e globale del problema stesso. Ma una tale esigenza risponderrebbe altresì ad una motivazione storica, in quanto, collegandosi alle linee di riforma universitaria contenute nella legge relativa alla programmazione economica quinquennale e in parte già espresse fin dal 1938 con l'istituzione, ad esempio, del diploma di statistica, il problema si inserisce in un discorso che storicamente oggi viene posto su basi omogenee e

affidandone la soluzione a quella struttura sociale che si ritiene tuttora in grado di definire, sulla base di una ordinata ed adeguata revisione delle fasi e dei criteri di studi universitari, i ruoli, i quadri, le attività future dei cittadini seriamente, responsabilmente impegnati nello sforzo di far evolvere ancor più la civiltà italiana. Questa struttura così unitariamente intesa è, come è facile intuire, l'Università.

Ebbene, nei progetti di riforma delle Università si trovano le motivazioni, fra le più adeguate, ai fini del riconoscimento e della istituzione di organismi quali le scuole per assistenti-educatori. Anzi, tracce significative si ritrovano perfino nei prodromi, negli atti, nei movimenti di studi scientifici e di ricerca che precedettero la formulazione e che portarono alla formulazione del progetto di cui si è parlato ed in tal senso il presente disegno di legge è ovviamente e facilmente raccordabile ed inseribile nelle future riforme, anzi esso tiene conto di quella che è la legislazione tuttora vigente.

Per quanto concerne la ristrutturazione dell'Università, l'Italia ha in tale settore un sistema non allineato con le Università di altre Nazioni socialmente progredite e ciò almeno finchè la riforma universitaria non sarà definita. In queste ultime, infatti, si distinguono vari gradi nei titoli universitari di studio.

Le necessità della vita sociale italiana attuale e futura, paragonata con quanto avviene in altri Paesi sviluppati, inducono anche a considerare l'opportunità che, ad un livello di studio posteriore alle scuole superiori, si istituiscano titoli di studio strettamente professionali di nuova impostazione, conseguibili presso istituti di istruzione superiore dei quali in Italia esistono dei pochissimi esempi, sorti per iniziative particolari. Ciò è invece prassi ben più largamente diffusa in vari Paesi del Mercato comune europeo e questo termine di paragone induce a considerare seriamente il problema; al fine di giungere ad un sempre più idoneo inserimento dell'Italia nell'ambito della Comunità economica europea, e dei 17 Paesi membri del Consiglio d'Europa.

L'esigenza di riformare l'organizzazione degli studi universitari fu posta bene in evidenza nella relazione della Commissione di indagine sullo stato e sullo sviluppo della Pubblica istruzione in Italia presentata al Ministero della pubblica istruzione il 14 luglio del 1963 nella quale si lamentava, appunto, che l'attuale formazione universitaria non fosse sufficientemente articolata (parte I, premessa). Tutto ha indotto, in generale, ad auspicare una articolazione a tre livelli o gradi principali degli studi superiori: un primo livello di diploma a carattere esclusivamente professionale, un secondo livello analogo all'attuale laurea a carattere insieme scientifico e professionale; infine, un terzo livello di dottorato di ricerca, a carattere esclusivamente scientifico.

In connessione con l'esigenza di formare un numero crescente di esperti e di tecnici forniti di un titolo di studio universitario inferiore alla laurea, e precisamente del diploma o titolo di primo livello, e di collegare meglio le università con gli altri istituti di insegnamento e di ricerca, la Commissione ha ritenuto opportuno che siffatta formazione possa bensì avvenire in modi molteplici ed in varie sedi ma sempre sotto il controllo dell'Università.

Nella relazione, presentata dal Ministero della pubblica istruzione al Parlamento, nell'autunno del 1964, con la quale con riferimento allo stato della pubblica istruzione in Italia, si delineavano talune linee direttive per quanto avrebbe riguardato il piano di sviluppo pluriennale della scuola, veniva affermato (cfr. Atti parlamentari — Senato della Repubblica — IV legislatura — documento 49) che per quanto concerne il titolo di primo livello sembra preferibile che il corso di studio relativo avvenga presso corsi di diploma legati alle facoltà.

Nell'elencare in linea di massima il titolo di scuole superiori per i titoli di primo livello, veniva delineata una scuola superiore di studi sociali per la formazione di assistenti sociali, di esperti aziendali, di esperti di scienze umane, di « assistenti negli istituti correzionali », di assistenti sanitari, ecc.

Ossia, si rileva da quanto detto la necessità che « l'espansione quantitativa delle strutture dovrà essere accompagnata da un

adeguamento qualitativo della scuola ai bisogni di una società che muta rapidamente nella sua struttura professionale ». Ciò giustifica come la finalizzazione dei determinati corsi organizzativamente e didatticamente autonomi ma pur sempre collegati con la impostazione culturale delle facoltà universitarie, siano riferiti, non soltanto a settori tecnici, organizzativi, o ad attività più o meno vagamente sociali, ma anche a professioni educative specializzate, benchè la terminologia adottata nella relazione non sia molto precisa e non riesca quindi a ben evidenziare l'importanza sociale di un ruolo quale quello degli assistenti educatori di comunità educative specializzate.

Un tale programma è in linea di massima codificato dalla approvazione del piano di programmazione economica, sì da rientrare nelle strutture opportunamente predisposte per far fronte ai molteplici problemi posti dall'evoluzione della società italiana: istituzione nell'Università di nuovi corsi di diplomi di durata biennale e triennale possibilmente coordinati con i normali corsi di laurea, per la formazione di una vasta gamma di quadri superiori, che prioritariamente dovranno essere quelli tecnici, scientifici, economici ed organizzativi. Questi corsi che si aggiungeranno a quelli già esistenti per il conseguimento dei diplomi di statistica, educazione fisica e direzione didattica, saranno organizzati nelle università e negli istituti superiori di istruzione (legge n. 685, del 14 agosto 1967).

Col che si è toccato un problema le cui proporzioni, data la gravità della situazione, educativo-assistenziale in Italia sono incommensurabilmente molto più ampie di quanto non appaia.

Del resto il fatto che per la rieducazione dei soggetti antisociali la legge oggi prevede strutture specializzate dipendenti dalla direzione generale degli istituti di prevenzione e pena con la presenza di assistenti educatori qualificati; il fatto che il regolamento organico dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI) nonchè dell'Ente nazionale sordomuti (ENS) preveda negli organici figure professionali di

educatori; il fatto che il progetto di disegno di legge ad iniziativa del ministro Mariotti sull'assistenza e riabilitazione degli irregolari psichici in età evolutiva prospettesse l'inserimento dell'assistente educatore nelle comunità educative speciali, come pure il disegno di legge Dal Canton sulla riabilitazione dei soggetti in età evolutiva che presentano irregolarità psichiche: tutte queste esigenze pongono irreversibilmente il problema dell'istituzione di scuole speciali come una realtà ormai diffusa, tant'è che la realizzazione porterebbe l'Italia a livello delle più progredite Nazioni europee ed extra europee.

Sono ormai su tale livello, Nazioni quali: la Svezia, la Norvegia, la Spagna, la Francia, il Belgio, l'Olanda, la Repubblica federale tedesca, l'Austria, Israele, il Canada, ed anche quali la gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America (cfr. doc. 126, anno 1967 dell'UIPE - 1, rue Varembe - Genève - Suisse).

L'impostazione del problema, come sopra delineato, e le realizzazioni raggiunte nei Paesi testè citati, seguono ad un vasto movimento, indicativo di idee e di esperienze vastissime sul problema dell'intervento specializzato verso categorie di soggetti disadattati od in procinto di disadattamento.

Vale ricordare talune iniziative che hanno portato, a livello di congressi, convegni e pubblicazioni varie, un fecondo contributo nel dibattito intorno ai problemi del ruolo professionale delle categorie sopra considerate e quindi della necessità di una adeguata preparazione professionale, che ponga gli assistenti educatori in grado di rispondere alle esigenze dei soggetti ad essi affidati dallo Stato.

L'Associazione internazionale degli educatori della gioventù disadattata (AIEJI) cui aderiscono le associazioni nazionali di Canada, USA, Columbia, Algeria, Tunisia, Marocco, Israele, Jugoslavia, Repubblica federale tedesca, Francia, Italia, Austria, Olanda, Belgio, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, nonchè, a titolo personale, educatori dell'India, della Spagna, della Svezia, del Messico, dell'Alto Volta, del Congo, del Madagascar,

del Libano, della Finlandia, aveva posto la attenzione sul problema fin dal settembre 1952 in occasione del 1° Congresso internazionale ad Amersfoort (Olanda), con una relazione del professor Van Praag: « Cooperazione fra comunità educative specializzate e scuole di formazione per assistenti educatori ».

Nel 1954 a Bruxelles (Belgio) — il 2° Congresso dell'AIEJI nuovamente prendeva in esame il problema della formazione dell'assistente educatore di giovani disadattati (cfr. in *Protection de l'enfant*, Ministère de la Justice, - 1955, n. 1 - Paris, VOIRIN J.: « La formation des éducateurs de jeunes inadaptés », pp. 45-48).

Nel 1958 più specificamente, a Losanna veniva ripreso un tema particolare dal professor Papanek (cfr. *Reéducation*, 106-108 del 1958, pagg. 41-60; PAPANEK: *In service training of educators for maladjusted youth*), mentre nel 1960 a Roma, M. Ie Guidon direttrice della scuola di formazione di educatori specializzati dell'Università di Montreal (Canada) nel tracciare il profilo della professione di educatore dava preziose indicazioni circa la sua formazione (confrontare in *Reéducation* - 25, rue des Écoles - Paris, 5 - nn. 122-126, 1960, pagg. 27-53, GUIDON J.: *Le concept de l'éducateur spécialisé*; la traduzione italiana è pubblicata in « Quaderni ANEGID », n. 1 - Via Nerva, 1 - 00187 Roma). Infine nel 1963 a Friburgo in Brisgovia (Repubblica federale tedesca) l'AIEJI affrontava il problema della formazione degli assistenti educatori specializzati in forma massiccia con alcune relazioni di notevole importanza scientifica ed internazionale: quella introduttiva del professor P. A. Drillich dell'Università di Amsterdam, che presentava i risultati di una inchiesta a carattere internazionale cui diede il suo contributo anche l'Italia con un documento pubblicato in « Bollettino ANEGID », n. 19, 1963, del dottor D. Q. R. Mullock Heuwer, segretario generale dell'UIPE (Union internationale de protection de l'enfance - 1, rue Varembe - Ginevra), che esaminava il problema in relazione ai vari ambienti culturali e del dottor Nachbauer che presentava la sintesi dei risultati dei lavori

di gruppi di studio (cfr. *Reéducation*, n. 161-163, 1964).

Ma sebbene l'AIEJI abbia rivolto ovviamente al problema una attenzione particolarmente accentrata, fin dal 1949 l'UIPE nel suo congresso ad Amersfoort in Olanda poneva la sua attenzione a questo argomento (cfr. *Revue internationale de l'enfance*, numero 3-4, 1949).

È necessario ricordare ancora: dal 16 al 27 settembre 1956 il seminario dell'ONU a Baan in Olanda sulla formazione degli educatori di comunità educative speciali, la pubblicazione da parte del BIE (Bureau international de l'éducation) di Ginevra del saggio *La formation de cadres techniques et scientifiques* » redatto a cura dell'UNESCO - Parigi).

In molti altri consessi internazionali e nazionali è stato trattato il problema, sovente come conseguenza ed in connessione sia con l'approfondimento del concetto di educatore specializzato sia dell'azione educativa a favore della gioventù disadattata. Sarà appena necessario ricordare perciò non solo ulteriori convegni della AIEJI, dell'UIPE, dell'UNESCO, e del BIE, ma i convegni e gli studi del BICE (Bureau internationale catholique de l'enfance - 53, rue Babylone - Parigi V), dell'UMOSEA (Union mondiale des organisations pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence - 28, place St. George - Parigi IX). L'importante mole di saggi, studi e manifestazioni culturali principalmente nella lingua inglese, francese, tedesca, spagnola ed olandese è documentata dalla bibliografia del già citato numero 179-181 di *Reéducation*, del volume *L'éducateur spécialisé de la jeunesse inadaptée* a cura della scuola di criminologia dell'Università di Lovanio (P. Nouvelle ed. 1955 - Louvain - Belgique), e quella relativa al saggio di M. LEMAY: *L'éducateur spécialisé en psychiatrie infantile* » in *La psychiatrie de l'enfant*, fascicolo 2 - 1955, pagg. 507-602 - PUF - Paris.

Anche in Italia a partire dal dopoguerra si sono fatte strada le idee già largamente circolanti all'estero e numerosi organismi nazionali hanno rilevato l'importanza e la urgenza del problema.

Mentre nel 1957 sorgeva l'Associazione nazionale educatori gioventù italiana disadattata (ANEGID) che nel 1° Congresso nazionale (14-16 maggio 1965) delineava una sintesi ed una messa a punto delle problematiche della professione e della formazione alla professione (cfr. Atti relativi: *L'educatore delle istituzioni educative e la sua posizione nel mondo assistenziale italiano*) l'ufficio rieducazione minorenni del Ministero di grazia e giustizia e la Federazione italiana religiosa assistenti sociali (FIRAS - via Ezio, 30-b) istituivano scuole di formazione, la prima annuale, ma residenziale, la seconda biennale ed indirizzate entrambe al proprio personale educativo. Successivamente, nel 1960, a seguito del 5° Congresso internazionale AIEJI, sorse, per l'iniziativa della Amministrazione provinciale e comunale di Milano, l'ESAE (Ente scuola assistenti educatori - Via Corridoni, 34) che organizza corsi biennali e assolve al compito di formazione nell'ambito delle amministrazioni promotrici.

Inoltre l'ENAOLI (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Via G. Romano, 46 - Roma) ha istituito il Centro pedagogico « S. e S. Giaccone » che tra le sue molteplici e valide attività annovera la organizzazione di corsi di alcuni mesi per educatori dei propri colleghi. Più o meno direttamente anche altri organismi ed enti ponevano l'accento su tali tematiche; ricorderemo tra tutti l'ONMI, la Siame, l'AAI, le conferenze nazionali sui problemi dell'assistenza all'infanzia e all'adolescenza.

Ma soprattutto due iniziative a livello universitario hanno in questi due ultimi anni evidenziato il problema in tutte le sue componenti.

Nel maggio 1966 il Centro studi sui problemi dell'educazione specializzata sorto nell'ambito delle attività dell'Istituto di pedagogia della facoltà di magistero di Roma, iniziava una serie di dibattiti tuttora in corso con la partecipazione di chiarissimi docenti quali il Bollea, il Giordano, il Visalberghi, il Volpicelli e appassionati studiosi quali il Molino; il Radaelli, il de Lucia, il cui contenuto è in via di pubblicazione, nei

quaderni de « I problemi della pedagogia », Via Corsini, 12 - 00165 Roma).

In essi venne esaminato il panorama della vita assistenziale italiana, le realtà delle comunità speciali e della professione di educatore speciale. Analogo esame è stato anche tracciato in una tavola rotonda svoltasi a La Mendola - Trento (29-30 agosto 1966) per iniziativa dell'ANEGID e dell'Università cattolica di Milano (cfr. *Ragazzi d'oggi*, fascicolo 4-5, 1966, pagg. 2-31, Via Monte Zebio, 24 - Roma e principalmente gli scritti di C. BUSCELLI, A. DONELLI, P. MARCON, L. ZANI).

L'assistente educatore di comunità educative speciali è un operatore sociale che per adeguate doti e specifica preparazione professionale è qualificato a curare l'educazione dei giovani disadattati o in pericolo di disadattamento.

Egli è pertanto colui che, nell'ambito di un gruppo di soggetti costituito con finalità terapeutiche, stabilisce validi rapporti interpersonali con ciascuno dei giovani e fornisce attraverso i molteplici episodi e momenti della vita quotidiana che condivide con i soggetti affidatigli, rapporti umani, ambienti di vita, gamma di attività positive ed esperienze atte a consolidare le capacità disponibili, a risolvere problemi affettivi insoluti nell'animo del soggetto, a favorire un armonico sviluppo della personalità, a consentire un vitale inserimento nella vita sociale.

Egli si distingue nettamente dal semplice assistente o sorvegliante, opera in collaborazione con altri professionisti, quali lo psicologo, lo psichiatra, l'assistente sociale, l'insegnante, in favore di minori che a causa delle loro difficoltà di sviluppo umano e di inserimento sociale abbisognano accanto all'ambiente familiare, dell'educazione integrativa o sostitutiva della famiglia.

L'indispensabilità della sua presenza in una comunità educativa specializzata gli deriva:

a) dal fatto di avere una personalità che è stata vagliata con una adeguata selezione;

b) dalla sua formazione teorico-pratica ricevuta in un periodo di scuola di formazione sufficientemente prolungata;

c) dalla specificità della sua mansione che si attua e svolge:

attraverso le sue capacità di stabilità di rapporto interpersonale di tipo particolare;

il possesso di una specifica metodologia di trattamento e delle sue capacità di comprendere, a livello educativo, il significato del comportamento del minore e di rispondervi in modo adeguato, corrispondente ai bisogni del minore stesso;

attraverso la conoscenza del controllo della dinamica di gruppo;

la capacità di rappresentare agli occhi del ragazzo l'io maturo che serve di appoggio al suo io in formazione, avendo nello stesso tempo coscienza di questo ruolo, rappresentando cioè un modello di identificazione;

avendo infine la capacità di stabilire con la collaborazione di un'*équipe* pluriprofessionale, un piano di trattamento, articolandolo in modo organico e corretto.

Quanto detto sopra giustifica ampiamente l'istituzione di corsi di diploma per la formazione di essi stessi educatori concepiti a livello universitario.

Allo spirito del problema così evidenziato, nonchè alla legislazione citata e vigente, intende rispondere il presente disegno di legge nell'intento di fornire una soluzione radicale e unitaria del problema di una categoria, quale quella degli assistenti-educatori, cui fanno riferimento, fra l'altro, anche talune iniziative di legge della passata legislatura.

Non vi è dubbio che solo una struttura particolare, quale appunto un corso di diploma ma ordinato a scuola speciale di derivazione universitaria, può fornire, attraverso una integrazione di dati teorici, tecnici, sperimentali, una adeguata formazione di quadri relativi ai particolari compiti di trattamento e di responsabilità educative in seno a comunità educative speciali. Si ritiene che la strutturazione e l'articolazione di un adeguato piano di studi di detta scuola sia garanzia sufficiente per formare meglio operatori con un ruolo che, a seconda della cate-

goria dei soggetti disadattati, o in pericolo di disadattamento, surrogati o integri l'azione formativa della famiglia, procurando al soggetto stesso esperienze di vita capaci di appagare affettivamente il minore disadattato ed al tempo stesso di elevare le sue potenziali capacità di realizzazione di sé nel rispetto e nell'accettazione consapevole e responsabile delle molteplici realtà esistenziali e sociali.

Si ha ragione di affermare che la formazione di detto personale debba intendersi, per qualità e contenuto, di tipo polivalente ed a cultura cosiddetta « aperta » nel senso che l'operatore così formato trovi il proprio settore di impiego in una vasta gamma di istituzioni speciali, pubbliche o private, sia in internato che in seminternato o in esternato: centri di osservazione, centri o gabinetti medico-psico-pedagogici, villaggi e repubbliche dei ragazzi, focolari e case-famiglia, istituti di recupero specializzati (per l'educazione dei ciechi, sordomuti, motulesi, discinetici, ecc., servizi ospedalieri specializzati, centri di pediatria, ecc.) istituti di rieducazione, istituti medico-psico-pedagogici, pensionati, clubs giovanili, laboratori e scuole speciali, colonie permanenti, laboratori di lavoro protetto, ecc.

Pur tenendo conto delle esigenze di formazione intellettuale della professione di educatore specializzato, tuttavia è necessario sottolineare l'importanza di una formazione pratica e tecnica e soprattutto umana in modo particolare necessaria per quei giovani e quelle giovani che desiderano assumere professionalmente il ruolo di assistente educatore.

Il diploma, dunque, dovrà sanzionare non soltanto la quantità e la qualità delle conoscenze acquisite nel settore delle scienze psico-pedagogiche e medico-sociali, ma anche l'acquisizione di una vera formazione la quale abbia come punto di partenza un rigoroso esame attitudinale. Tale formazione non può non situarsi a livello di insegnamento superiore nell'ambito dell'università per una garanzia di profondità e serietà dei contenuti culturali e nel contempo dovrà accogliere la collaborazione dei tecnici della

professione affinché sia valorizzata ed armonizzata la formazione più specificamente pratica e clinica.

Innanzitutto è necessario accertare l'attitudine dei candidati a trarre beneficio da un tale tipo di formazione che investe tutte le dimensioni della persona del candidato ed in secondo luogo, conseguentemente, accertare l'attitudine ad esercitare una così delicata professione che vede impegnata giornalmente la personalità dell'assistente educatore. Perciò a doti di intelligenza e di cultura, non possono mancare doti di maturità affettiva, di capacità di adattamento, di autocontrollo, di sensibilità, di capacità alla collaborazione e di capacità di stabilire rapporti interpersonali positivi.

In conclusione la formazione professionale degli assistenti educatori non è semplice insegnamento, perciò dovrà essere individualizzata il più possibile attraverso strumenti idonei di tirocinio pratico e di attività di gruppo sotto la guida e lo stimolo di esperti professionisti.

In tal senso la gamma delle attività e degli insegnamenti che convergono sul piano molteplice degli insegnamenti relativi alla

conoscenza della persona umana e della personalità del ragazzo disadattato od in pericolo di diventarlo, alla conoscenza dei principi, delle tecniche e delle metodologie educative, dei dibattiti e dei lavori di gruppo nonché dell'accostamento pratico e concreto alla realtà speciale ed alle strutture pedagogiche, dovrebbe portare alla creazione di un clima, auspicabile anche in altri settori dell'istruzione superiore, che permetta ad ogni allievo di integrare le conoscenze teoriche alla realtà ed alle esigenze concrete attraverso una attività di ripensamento e strutturazione personale, alla formazione di personalità umanamente mature per realizzare gli scopi che l'educazione della gioventù disadattata in atto od in potenza, richiede.

In tal senso non si riterrebbe idonea la istituzione di un solo corso di diploma non ordinato a scuola e senza la garanzia della diretta e responsabile presenza coordinatrice ed unificatrice di un docente universitario in funzione di un *iter* formativo che per essere tale supera i limiti di una valutazione quasi esclusivamente culturale-intellettuale quale si ha attualmente nei normali corsi universitari.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****GENERALITA' - AMMISSIONE****Art. 1.**

Presso gli istituti di pedagogia delle facoltà di magistero possono essere istituiti ad integrazione della tabella 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, ed a norma della legge n. 685 del 27 luglio 1967, corsi di diploma per la formazione e qualificazione degli assistenti educatori di comunità educative speciali. In relazione alle particolari esigenze formative di cui al successivo articolo 3, il corso si svolge sotto la diretta responsabilità del direttore dell'istituto di pedagogia delle facoltà di magistero e si organizza con la fisionomia di una scuola di formazione.

Il diploma rilasciato da dette scuole costituisce titolo esclusivo per l'esercizio delle funzioni di assistente educatore in comunità educative speciali aventi il compito di curare l'educazione dei giovani disadattati od in pericolo di disadattamento.

Per i giovani disadattati o in pericolo di disadattamento si intendono soggetti che, privi di valido ambiente familiare, affetti da menomazioni fisiche o psichiche o irregolari del comportamento, sono bisognevoli di particolari cure mediche, pedagogiche, psicologiche, sociali, per l'inserimento nell'ambiente normale di vita.

Art. 2.

L'assistente educatore ha la funzione di offrire al giovane disadattato aiuto educativo diretto e personale, attraverso una appropriata organizzazione della vita individuale, di gruppo e delle comunità educative speciali, surrogando od integrando la azione formativa della famiglia.

Per comunità educative speciali si intendono le istituzioni pubbliche o private che accolgono le diverse categorie di fanciulli, adolescenti e giovani di ambo i sessi, disadattati o in pericolo di disadattamento, qualunque ne sia la causa, aventi carattere di internato, di seminternato o che si inseriscono nell'ambiente naturale di vita del soggetto.

Art. 3.

La scuola prepara all'esercizio della funzione di assistente educatore attraverso una autentica integrazione personale di dati teorici, tecnici e sperimentali e attraverso un tirocinio clinico a diretto contatto con i giovani disadattati.

L'ammissione alla scuola è subordinata al superamento di prove e di esami atti a permettere di valutare le attitudini del candidato ad esercitare la funzione di assistente educatore. I candidati devono avere età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 ed essere provvisti di diploma di scuola media superiore.

Il regolamento stabilirà le altre condizioni per l'ammissione alla scuola e le modalità di svolgimento delle prove.

Art. 4.

La scuola è diretta dal direttore dell'Istituto di pedagogia della facoltà di magistero. In mancanza di esso ed in caso di impedimento non temporaneo, il consiglio della facoltà affiderà la direzione della scuola ad un altro professore di ruolo della facoltà.

Il direttore è coadiuvato dal direttore dei corsi ed assistito dal consiglio della scuola; in caso di assenza o impedimento temporaneo il direttore è sostituito dal vicedirettore da lui nominato.

Art. 5.

Il consiglio della scuola è composto dal direttore dei corsi e dai docenti della scuola.

Le deliberazioni di carattere tecnico, riguardanti la formazione professionale degli allievi, sono adottate con l'intervento di un componente designato dall'associazione professionale degli educatori e da un membro designato da ognuno delle seguenti Amministrazioni statali interessate alla formazione degli educatori: Ministero di grazia e giustizia, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'interno, Ministero della sanità, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, oltre che da tre membri rappresentanti amministrazioni pubbliche o private pure interessate alla formazione degli educatori.

Art. 6.

Il consiglio è convocato dal direttore; esso ratifica la designazione del vicedirettore; determina i corsi ed i relativi piani di studio, fissa il calendario; delibera sulle domande di iscrizione e sul prolungamento di questa; affida la direzione dei corsi ad un cultore di discipline affini, docente o meno della scuola, purchè abbia acquisito esperienze professionali dell'educazione specializzata; sceglie gli assistenti ai tirocini, esperti di educazione specializzata e provvisti del diploma di educatori specializzati, formula proposte per la concessione di borse e di assegni agli studenti bisognosi e meritevoli.

TITOLO II

FORMAZIONE

Art. 7.

La scuola si articola in corsi di formazione della durata di due anni. La varietà e lo orientamento dei corsi, la distribuzione degli insegnanti tra i due anni di ciascun corso sono stabiliti dal consiglio della scuola.

Il limite numerico degli allievi sarà fissato per ogni corso dal consiglio della scuola.

Agli studenti fuori corso può essere consentito il prolungamento dell'iscrizione per un periodo che non superi la durata del corso stesso.

Gli esami sostenuti in altri corsi universitari per le materie d'insegnamento della scuola, possono essere resi validi dal consiglio della scuola.

Art. 8.

Sono insegnamenti teorici dei corsi di formazione:

- 1) antropologia culturale;
- 2) etica professionale;
- 3) psicologia dell'età evolutiva con elementi di psicologia generale;
- 4) psicologia sociale con elementi di psicologia dinamica;
- 5) pedagogia generale e teoria della scuola;
- 6) pedagogia speciale del disadattamento e della sua prevenzione;
- 7) sociologia;
- 8) auxologia;
- 9) igiene fisica ed ambientale;
- 10) igiene mentale;
- 11) elementi di diritto pubblico, costituzionale ed amministrativo;
- 12) elementi di diritto assistenziale e minorile.

Sono insegnamenti tecnici e pratici dei corsi di formazione:

- 1) tecniche educative e organizzative della vita di comunità educative speciali;
- 2) seminari di cultura generale;
- 3) ricerche sociali di studio dell'ambiente;
- 4) attività di gruppo;
- 5) tirocinio professionale.

Ulteriori insegnamenti potranno essere aggiunti per deliberazione del consiglio della scuola. Il regolamento stabilirà il programma didattico dei singoli insegnamenti.

Art. 9.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, previa proposta del direttore della scuola, a docenti anche di altre Facoltà ed a esperti della materia. L'assistenza ai tirocinii professionali è curata dai monitori ed è affidata ad esperti di educazione specializzata; l'attività dei monitori è coordinata dal titolare dell'insegnamento di tirocinio professionale.

I singoli insegnamenti sono svolti, di regola, lungo l'intero anno scolastico; il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno quali insegnamenti possono essere svolti in un semestre o mediante seminari.

TITOLO III

CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

Art. 10.

Per l'ammissione alle prove di esame è necessaria la frequenza a due terzi delle lezioni. Possono conseguire il diploma gli allievi educatori che hanno superato le prove di esame riguardanti l'insegnamento teorico, l'insegnamento tecnico, le attività pratiche, i tirocinii in istituto o servizi per giovani disadattati e la tesi finale consistente nella discussione su una dissertazione scritta connessa all'attività di studio, di ricerche e di applicazione svolta dal candidato durante la frequenza alla scuola. I risultati di tale prova saranno annotati sul libretto scolastico ai fini della valutazione finale del candidato e del conferimento del diploma.

Art. 11.

L'organizzazione pratica delle prove di esame per il diploma sarà affidata agli organismi delle singole scuole.

La commissione d'esame è composta dal Direttore della scuola o da altro professore di ruolo della Facoltà da lui delegato che la presiede, da sei docenti della scuola stessa, di cui tre insegnanti tecnico-pratici, da un rappresentante della categoria designato dall'associazione professionale degli educatori.

TITOLO IV

QUALIFICAZIONE

Art. 12.

La scuola può anche organizzare corsi di preparazione per educatori in attività di servizio e corsi di qualificazione speciale per educatori già in possesso di diploma.

Art. 13.

La qualificazione dell'assistente educatore mira oltre che ad una specifica preparazione professionale in ordine a particolari categorie di disadattati, a preparare idoneamente ad assumere responsabilità direttive in seno alle comunità stesse e ad organismi assistenziali-educativi, ove sia richiesta la presenza di esperti in materia.

Tali corsi si intendono comprensivi di insegnamenti teorici, tecnici, pratici.

Art. 14.

L'organizzazione pratica dei corsi è lasciata alla responsabilità degli organismi direttivi di ciascuna scuola; i criteri didattici ed i programmi saranno stabiliti dal regolamento relativo.

Art. 15.

Il Consiglio della Facoltà potrà rendere validi gli esami sostenuti per le materie co-

muni ai corsi di diploma ordinati a scuole speciali ed ai corsi universitari per il conseguimento della laurea in pedagogia.

TITOLO V

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 16.

Possono essere ammessi a svolgere attività di assistenti educatori tutti coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano di fatto in servizio, con i compiti propri degli assistenti educatori o di dirigenti di comunità educative speciali, da almeno tre anni. Essi, tuttavia, entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno frequentare un corso di almeno sei mesi, con esame finale di idoneità, organizzato da una scuola per la formazione e la qualificazione di assistenti educatori di comunità educative speciali.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 17.

Gli oneri per gli incarichi di insegnamento previsti dalla presente legge fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione.